



DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SERVIZIO MOBILITA'

DISCIPLINARE TECNICO

DELLE

AREE **P**EDONALI

DISCIPLINARE AREE PEDONALI

1 – Oggetto e definizioni	2
2 - Ambito territoriale	2
3 - Orari e divieti	2
4 – Norme di circolazione	2
Titolo II – Autorizzazioni e categorie autorizzabili	2
5 - Veicoli che non necessitano di autorizzazioni	2
6 - Autorizzazioni	2
7 - Autorizzazioni in aree pedonali interne alla ZTL	3
8 - Autorizzazioni in aree pedonali esterne alla ZTL	3
9 - Categorie autorizzabili	3
10 – Casi particolari	3
10.1 - Cantieri	3
10.2 - Autobus	3
10.3 - Veicoli sostitutivi	4
11 – Condizioni particolari in alcune aree pedonali	4
12 – Casi eccezionali	4
13 - Controlli sulle autorizzazioni	4
14 - Sanzioni accessorie per l’utilizzo improprio dei titoli	4
Titolo III – Sistemi di protezione delle aree pedonali e modalità di accesso	4
15 - Protezione delle aree pedonali	4
16 - Dissuasori artistici e catene	5
16.1 - Descrizione del sistema	5
16.2 - Gestione	5
16.3 - Modalità di accesso per le categorie autorizzate	5
16.4 - Fornitura delle chiavi per l’apertura delle catene	5
17 - Dissuasori mobili a scomparsa	5
17.1 - Descrizione del sistema	5
17.2 - Gestione	6
17.3 - Modalità di accesso per le categorie autorizzate	6
17.4 - Fornitura dei telecomandi di apertura	7
18 - Controllo elettronico degli accessi	8
18.1 - Descrizione del sistema	8
18.2 - Gestione	8
18.3 - Modalità di accesso per le categorie autorizzate	8
Titolo IV - Disposizioni finali	8
19 - Limitazioni al rilascio di autorizzazioni per veicoli ingombranti	8
20 – Limitazioni al rilascio di autorizzazioni per veicoli inquinanti	8
21 - Norma di rinvio	8

Titolo I – Ambito territoriale e disposizioni generali

1 – Oggetto e definizioni

1. L'Area Pedonale (AP), come definita dall'art. 3 del N.C.d.S., è una *zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi*, nella quale, inoltre, *in particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione.*
2. L'accesso alle aree pedonali non è soggetto a pagamento.
3. La circolazione e la sosta in deroga ai divieti derivanti dall'istituzione delle aree pedonali sono stabiliti dal presente disciplinare.
4. Ogni riferimento alla normativa ZTL contenuto nel presente atto deve intendersi all'ord. 2011/M/04192 e successive modifiche ed integrazioni, d'ora in poi indicata come Disciplinare ZTL.

2 - Ambito territoriale

1. Le aree pedonali presenti sul territorio comunale, con esclusione di quelle presenti all'interno del Parco delle Cascine, sono indicate, suddivise per tipologia, nell'allegato A).
2. Le vie e piazze pedonalizzate sono raggruppate in sottozone quando costituiscono un insieme unitario, geograficamente continuo e normativamente omogeneo, con proprie deroghe specifiche rispetto alle altre aree pedonali appartenenti alla stessa tipologia.
3. Le vie e piazze pedonalizzate sono meglio rappresentate graficamente negli elaborati grafici allegati sub B).

3 - Orari e divieti

1. Nelle aree pedonali è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata a qualsiasi veicolo, fatto salvo quanto stabilito dal presente disciplinare per ciascuna categoria.
2. La disciplina delle aree pedonali, relativa ai giorni e agli orari di validità del suddetto divieto ed alle deroghe generali e specifiche previste per ciascuna di esse, è contenuta nell'allegato A).

4 – Norme di circolazione

1. Per tutti i veicoli autorizzati, l'accesso in area pedonale è consentito nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Codice della Strada e dei sensi di marcia, adottando tutte le precauzioni e le cautele necessarie avuto riguardo delle caratteristiche stradali e del traffico pedonale.

Titolo II – Autorizzazioni e categorie autorizzabili

5 - Veicoli che non necessitano di autorizzazioni

1. Nelle aree pedonali che lo prevedono, l'accesso è consentito senza necessità di alcuna autorizzazione a:
 - Veicoli a braccia
 - Veicoli a trazione animale
 - Velocipedi
2. La sosta di queste tipologie di veicoli è consentita esclusivamente negli appositi parcheggi loro riservati.

6 - Autorizzazioni

1. Per tutte le categorie di veicoli non rientranti tra quelle indicate al precedente art. 5, l'accesso in area pedonale, ove consentito dalle deroghe previste per ciascuna tipologia nell'allegato A), è subordinato al possesso preventivo di titolo autorizzatorio.
2. Costituiscono titolo autorizzatorio all'accesso in area pedonale:
 - l'iscrizione in "Lista bianca" (per le aree protette da porte telematiche);
 - il possesso di permesso temporaneo o giornaliero;

- il possesso di altro titolo comprovante l'appartenenza ad una delle categorie autorizzate.
3. Per la descrizione e l'indicazione delle modalità di iscrizione in lista bianca e di rilascio dei permessi si rinvia a quanto disposto nel Disciplinare ZTL.
 4. Fatte salve diverse espresse previsioni, possono essere autorizzati veicoli intestati agli aventi diritto, o da essi utilizzati in base a un contratto di leasing, di noleggio o di comodato d'uso registrato.
 5. L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per consentire lo svolgimento di controlli e sopralluoghi come previsto dal D.P.R. 445/2000.
 6. È fatto obbligo al titolare di autorizzazione di comunicare immediatamente alla società Affidataria eventuali cambi di indirizzo o d'intestazione societaria e ogni altro elemento che costituisca requisito per il rilascio dell'autorizzazione.
 7. La mancata esposizione od ostensione dei titoli autorizzatori rende illegittima la circolazione, assoggettando i veicoli alla stessa conseguenza dei veicoli non autorizzati.

7 - Autorizzazioni in aree pedonali interne alla ZTL

1. Il transito nelle aree pedonali che sono all'interno della ZTL è consentito, negli orari di vigenza della stessa, solo in conformità al regime autorizzatorio e tariffario stabilito dal Disciplinare ZTL. I veicoli autorizzati al transito dovranno pertanto preventivamente essere dotati di una delle tipologie di permesso previste per l'accesso alla ZTL, rilasciate dalla Polizia Municipale o dalla società affidataria del servizio per conto dell'Amm. Comunale.
2. Per il transito in orario di non vigenza della ZTL, gli autorizzati potranno dotarsi di apposito permesso rilasciato, a titolo gratuito, con le modalità previste dalla normativa. In alternativa, nelle aree non protette da varchi elettronici ed ai fini del controllo degli accessi da parte del personale preposto, l'autorizzazione al transito potrà essere dimostrata anche mediante esibizione di idonea documentazione.
3. I veicoli appartenenti a categorie dotate di targa e non sottoposte alla disciplina autorizzatoria ZTL (ciclomotori a due ruote e motocicli) per accedere, quando consentito, alle aree pedonali sorvegliate con impianti di rilevazione telematica degli accessi dovranno richiedere l'inserimento gratuito nella cosiddetta "Lista bianca"

8 - Autorizzazioni in aree pedonali esterne alla ZTL

1. Per il transito nelle aree pedonali esterne alla ZTL vale quanto disposto ai commi 2 e 3 del punto precedente.

9 - Categorie autorizzabili

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni alla circolazione in area Pedonale ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e appartenenti alle categorie indicate nelle schede allegate (all. A), con le modalità e le condizioni riportate per ciascuna di esse.

10 – Casi particolari

10.1 - Cantieri

1. Oltre a quanto disposto dal Disciplinare ZTL, i titolari di occupazione di suolo pubblico temporanea per cantieri all'interno delle aree pedonali possono accedervi, secondo il percorso più breve, previo ottenimento della concessione di occupazione del suolo pubblico presso gli uffici competenti e del permesso per l'accesso in area pedonale, con le modalità indicate nel presente provvedimento.
2. Nel caso in cui il ricovero dei mezzi non possa essere effettuato nell'area di cantiere, può essere comunque autorizzato l'accesso all'area pedonale e una breve sosta in prossimità del cantiere, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 158 del C.d.S. e limitata al tempo necessario per il carico e scarico dei materiali e delle attrezzature di lavoro.

10.2 - Autobus

1. La circolazione degli autobus rimane disciplinata dalle normative della cosiddetta “ZTL Autobus” (ordinanza n. 2008/M/09318 e s.m.i.) e della ZTL.

10.3 - Veicoli sostitutivi

1. Possono essere autorizzati i veicoli sostitutivi di altri già in possesso di autorizzazione al transito in Area Pedonale e temporaneamente in riparazione, con le modalità previste dal Disciplinare ZTL.

11 – Condizioni particolari in alcune aree pedonali

1. Le autorizzazioni all’accesso alle aree pedonali di Piazza Signoria e di piazza del Duomo saranno concesse solo previo nulla osta della Sezione Territoriale Zona Centrale della Polizia Municipale o della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità.

12 – Casi eccezionali

1. L’accesso alle aree pedonali potrà essere consentito per eccezionali e temporanee necessità previo rilascio di permesso di accesso temporaneo da parte della Polizia Municipale o dalla società affidataria del servizio per conto dell’Amministrazione Comunale con le modalità previste nel presente disciplinare e dal Disciplinare ZTL.

2. Nei casi non esplicitamente previsti dal presente disciplinare o in caso di controversia circa il rilascio dei dispositivi di accesso alle aree, il pronunciamento definitivo sarà di competenza dell’Ufficio del Sindaco alla quale il cittadino, tramite la società affidataria, potrà fare istanza. Rientrano tra i compiti dell’affidatario la tempestiva istruzione e trasmissione dell’istanza e la comunicazione al richiedente dell’esito della stessa.

3. La società affidataria non può rilasciare i dispositivi fuori dai casi previsti dal presente disciplinare.

13 - Controlli sulle autorizzazioni

1. L’affidatario deve effettuare i controlli di legge sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio redatte dagli interessati ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 per l’ottenimento delle autorizzazioni e degli strumenti di accesso (chiavi, telecomando o abilitazione telefonica). A tal fine l’affidatario deve attenersi alla procedura dettata dall’Amministrazione Comunale con apposita direttiva e trasmettere direttamente alla Direzione Corpo di Polizia Municipale le comunicazioni nella direttiva stessa previste.

14 - Sanzioni accessorie per l’utilizzo improprio dei titoli

1. L’uso dei titoli in maniera difforme a quanto previsto dal presente disciplinare, oltre alle sanzioni previste dal vigente C.d.S. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, darà luogo - in analogia a quanto previsto all’art. 14 del Disciplinare ZTL - anche al provvedimento di sospensione, fino ad un massimo di 3 mesi, o di revoca dell’autorizzazione in caso del ripetersi di comportamenti non consentiti.

Titolo III – Sistemi di protezione delle aree pedonali e modalità di accesso

15 - Protezione delle aree pedonali

1. Per perseguire l’obiettivo di privilegiare la percorrenza pedonale, garantirne la sicurezza e rendere efficaci le limitazioni del traffico nelle aree pedonali, agli ingressi di tali aree si può prevedere l’installazione di sistemi di protezione che consentano di regolare gli accessi.

2. Le aree pedonali urbane potranno essere protette mediante dissuasori e catene apribili in caso di necessità, dissuasori mobili a scomparsa o sistemi di controllo elettronico degli accessi.

3. L’elenco dei sistemi di protezione attualmente in essere nelle singole aree è contenuto nell’allegato C) al presente disciplinare.

4. Le chiusure con ostacoli fissi saranno effettuate secondo gli orari e le modalità stabilite nello stesso allegato.

5. Il presente titolo regola le modalità di accesso alle aree pedonali, adeguandole ai sistemi di protezione dell’area. Quando per l’ingresso in Area Pedonale sia necessario un dispositivo per

l'apertura di catene o altri dissuasori posti a protezione dell'area, gli autorizzati possono ritirarlo presso la società affidataria, con le modalità di seguito indicate.

16 - Dissuasori artistici e catene

16.1 - Descrizione del sistema

1. Agli ingressi delle aree pedonali possono essere installati dissuasori muniti di catene che impediscono fisicamente l'accesso alle aree, apribili negli orari eventualmente programmati e in caso di necessità da parte degli autorizzati.
2. Sul territorio comunale è prevista l'installazione della tipologia di dissuasori modello "Chiodo Fiorentino", il cui impiego è stato autorizzato, con prescrizioni, con nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 69104 del 23/08/2010.
3. Sono previste due modalità di apertura delle catene applicate ai dissuasori: chiave a brugola e chiave con lucchetto.
4. Le catene rimarranno aperte, negli orari specificamente previsti per ciascuna area pedonale, per permettere l'accesso ai residenti e domiciliati nelle vie e piazze comprese nell'area pedonale e le operazioni di carico e scarico all'interno della stessa.
5. Le catene resteranno chiuse durante il restante orario di vigenza dell'area pedonale.

16.2 - Gestione

1. La gestione di apertura e chiusura delle catene, ove previste, sono demandate a società affidatarie del servizio, in base ad appositi contratti.
2. Nella gestione è compresa la segnaletica complementare necessaria per il funzionamento della viabilità e della sicurezza stradale, secondo le indicazioni di cui al presente disciplinare.

16.3 - Modalità di accesso per le categorie autorizzate

1. Le categorie autorizzate dalla disciplina delle aree pedonali ad accedere alle stesse al di fuori di orari prestabiliti nei quali è prevista l'apertura delle catene, possono richiedere la fornitura delle chiavi di apertura con le modalità indicate al successivo punto 16.4.
2. Le chiavi che consentono l'apertura di entrambi i sistemi di chiusura sono fornite gratuitamente, a richiesta, a tutti i mezzi impiegati in servizio di polizia e soccorso (come definiti ex art. 177 C.d.S.).

16.4 - Fornitura delle chiavi per l'apertura delle catene

1. I soggetti aventi titolo in base a quanto stabilito dal punto precedente potranno richiedere le chiavi per l'apertura delle catene alla società affidataria, previa compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo.
2. Il titolare dell'autorizzazione all'accesso nell'area pedonale sarà soggetto, dal momento del rilascio delle chiavi, ad una serie di doveri e responsabilità che saranno elencati sul modulo di richiesta. Il richiedente dovrà firmare di averne preso visione in ogni suo punto e di impegnarsi ad osservarli. Copia del modulo sarà consegnata all'autorizzato.
3. La società affidataria effettuerà controlli e verificherà l'idoneità delle richieste presentate.
4. La consegna agli autorizzati del dispositivo per l'apertura delle catene sarà effettuata dalla società affidataria, dietro pagamento di una cauzione e contestualmente al rilascio delle necessarie autorizzazioni. La cauzione sarà trattenuta in caso di mancata riconsegna dei dispositivi entro 30 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione.
5. L'ammontare della cauzione per il ritiro delle chiavi è stabilita dall'Amministrazione Comunale.

17 - Dissuasori mobili a scomparsa

17.1 - Descrizione del sistema

1. I dissuasori mobili a scomparsa, omologati dal Ministero dei Trasporti, sono paletti metallici resistenti agli urti che, a comando, rientrano a "scomparsa" nel suolo, o risalgono bloccando il passaggio di veicoli a quattro ruote, ma non a pedoni e biciclette.

2. Tali sistemi sono controllati da una stazione di movimentazione posta nelle immediate vicinanze del dissuasore e da una stazione remota.
3. L'azionamento del meccanismo automatico avviene tramite:
 - telecomando;
 - programmazione oraria della centralina;
 - telefonata da numero abilitato;
 - analizzatore acustico;
 - telefonata a stazione remota di controllo;
 - pulsante di emergenza installato in prossimità dell'impianto.
4. In caso di blackout elettrico i dissuasori si abbassano automaticamente.
5. Per le chiamate alla stazione remota di controllo sarà attivato un numero verde gratuito.
6. I dissuasori rimarranno abbassati, negli orari specificamente previsti per ciascuna area pedonale, per permettere l'accesso ai residenti e domiciliati nelle vie e piazze comprese nell'area pedonale e le operazioni di carico e scarico all'interno della stessa.
7. I dissuasori resteranno alzati durante il restante orario di vigenza dell'area pedonale.

17.2 - Gestione

1. I dissuasori sono integrati in un sistema unitario di controllo del Comune di Firenze che demanda a società affidatarie del servizio, in base ad appositi contratti, la programmazione del calendario degli abbassamenti, il rilascio delle autorizzazioni e la gestione del numero verde per le chiamate dai varchi.

17.3 - Modalità di accesso per le categorie autorizzate

1. La normativa delle aree pedonali urbane è integrata con le seguenti disposizioni, relative alle modalità di accesso alle aree protette dai suddetti dissuasori mobili retrattili per ciascuna categoria di seguito indicata.

a) Veicoli adibiti a servizi di polizia o soccorso (art. 177, comma 1 C.d.S.)

Accesso consentito in servizio di emergenza con i dispositivi inseriti, tramite i seguenti dispositivi:

- analizzatore acustico, che consente al dissuasore di abbassarsi automaticamente all'attivazione della sirena dei mezzi delle forze dell'ordine e di quelli di soccorso;
- contatto telefonico diretto da remoto, da telefono cellulare o da linea urbana in chiaro, previa abilitazione dei numeri telefonici da parte della società affidataria.

b) Mezzi operativi in servizio di igiene urbana

Accesso consentito solo per lo svolgimento dei servizi di istituto da svolgersi all'interno della nuova area pedonale, tramite acquisto di telecomando da richiedere alla società affidataria.

c) Veicoli diretti ad autorimessa

Per i veicoli i cui proprietari dispongono di autorimessa all'interno dell'area pedonale è consentito l'accesso secondo il percorso più breve, con esposizione di titolo autorizzatorio secondo quanto prescritto dal Disciplinare ZTL ed utilizzo di telecomando da richiedere alla società affidataria.

Il telecomando potrà essere acquistato o rilasciato in comodato d'uso a seguito del versamento di una cauzione. Tale cauzione sarà restituita al momento della riconsegna del telecomando al termine del periodo di utilizzo.

In analogia a quanto previsto dalla normativa ZTL, il numero dei telecomandi rilasciabili è pari a quello della capienza dei posti presenti nell'autorimessa, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale a seguito di sopralluogo di verifica.

Il telecomando è abilitato alla movimentazione dei dissuasori per il periodo di validità dei contrassegni rilasciati per l'accesso alla ZTL.

d) Cantieri

Oltre a quanto disposto dal Disciplinare ZTL, i titolari di occupazione di suolo pubblico temporanea per cantieri all'interno delle aree controllate dai dissuasori possono accedere all'area pedonale, previo ottenimento della concessione di occupazione del suolo pubblico presso gli uffici competenti e del permesso per l'accesso in area pedonale, con le seguenti opzioni attivabili presso la società affidataria:

- abilitazione temporanea di uno o più telefoni cellulari (a seconda delle dimensioni del cantiere e del numero di imprese che vi lavorano) in grado di comandare l'apertura degli impianti. Terminato il cantiere la società affidataria provvederà a disabilitare i telefoni cellulari.
- utilizzo di telecomando, acquistato o rilasciato in comodato d'uso a seguito del versamento di una cauzione. Tale cauzione sarà restituita al momento della riconsegna del telecomando al termine del periodo di utilizzo.

Il telecomando o i telefoni cellulari saranno abilitati alla movimentazione dei dissuasori per il periodo di validità della concessione di suolo pubblico a cui si riferiscono.

e) Clienti delle attività ricettive

Nelle aree pedonali dove è consentito l'accesso ai veicoli utilizzati dai clienti per raggiungere le strutture ricettive interne, il soggetto autorizzato, una volta sul posto, potrà richiedere l'accesso all'area pedonale contattando la stazione remota tramite comunicazione telefonica al numero indicato sulla segnaletica in loco, e fornendo all'operatore, per l'eventuale successivo controllo da parte della Polizia Municipale, l'attività ricettiva di destinazione, i dati identificativi personali e quelli del veicolo.

f) Autorizzati per eccezionali e temporanee necessità

L'accesso è consentito previo rilascio di permesso di accesso temporaneo alla ZTL (se in giorni ed orario di divieto) ed all'area pedonale da parte della Polizia Municipale e della società affidataria, con le modalità e nei casi previsti dal Disciplinare ZTL. Il soggetto autorizzato, una volta sul posto, potrà poi accedere all'area movimentando il dissuasore con le seguenti opzioni:

- tramite comunicazione telefonica alla stazione remota al numero indicato sulla segnaletica in loco, comunicando il numero del permesso;
- mediante abilitazione temporanea, esclusivamente presso la società Servizi alla Strada Spa, di un telefono cellulare in grado di comandare l'apertura degli impianti;
- utilizzo di telecomando, acquistato o rilasciato in comodato d'uso a seguito del versamento di una cauzione. Tale cauzione sarà restituita al momento della riconsegna del telecomando al termine del periodo di utilizzo.

In caso di necessità e urgenza o nei casi di cui al paragrafo precedente che si verificassero al di fuori degli orari di rilascio dei permessi di accesso alla ZTL, sarà possibile richiedere l'accesso all'area pedonale contattando direttamente la stazione remota e fornendo all'operatore, per l'eventuale successivo controllo da parte della Polizia Municipale, la motivazione, i dati identificativi personali e quelli del veicolo.

17.4 - Fornitura dei telecomandi di apertura

1. La richiesta di telecomandi ed altri dispositivi per l'apertura dei dissuasori mobili dovrà avvenire con le seguenti modalità.
2. I soggetti aventi titolo in base a quanto stabilito dal punto precedente potranno richiedere, per l'apertura dei dissuasori, i telecomandi o l'abilitazione temporanea di telefoni cellulari alla società affidataria previa compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo.
3. Il titolare dell'autorizzazione all'accesso nell'area pedonale sarà soggetto, dal momento del rilascio del telecomando o dell'abilitazione dei cellulari, ad una serie di doveri e responsabilità che saranno elencati sul modulo di richiesta. Il richiedente dovrà firmare di averne preso visione in ogni suo punto e di impegnarsi ad osservarli. Copia del modulo sarà consegnata all'autorizzato.
4. La società affidataria effettuerà controlli e verificherà l'idoneità delle richieste ai fini del rilascio dei telecomandi e delle abilitazioni di telefoni cellulari.

5. Il prezzo di acquisto del telecomando e le eventuali tariffe per i servizi collegati alla gestione dei dissuasori mobili sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
6. Il telecomando potrà essere rilasciato in comodato d'uso esclusivamente in caso di autorizzazioni all'accesso con durata inferiore ai 4 anni.
7. In caso di comodato d'uso del telecomando, la cauzione da depositare sarà di importo pari al prezzo di vendita al pubblico dell'apparecchiatura e verrà gestita direttamente dalla società affidataria. La cauzione sarà trattenuta in caso di smarrimento, furto o danneggiamento del telecomando e di mancata restituzione dello stesso decorsi 30 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione; salvo il risarcimento del maggior danno.

18 - Controllo elettronico degli accessi

18.1 - Descrizione del sistema

1. Agli ingressi delle aree pedonali possono essere installati i sistemi elettronici di controllo degli accessi, omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indicati dall'art. 201, comma 1bis, lett. g), del C.d.S.

18.2 - Gestione

1. I varchi telematici sono integrati in un sistema unitario di controllo del Comune di Firenze che demanda a società affidatarie del servizio, in base ad appositi contratti, la gestione e manutenzione degli apparecchi, il rilascio delle autorizzazioni e la gestione del numero verde per le chiamate dai varchi.

18.3 - Modalità di accesso per le categorie autorizzate

1. I veicoli autorizzati al transito dovranno preventivamente dotarsi di una delle tipologie di permesso previste per la ZTL, rilasciate dalla Polizia Municipale o dalla società affidataria del servizio per conto dell'Amministrazione Comunale.
2. I veicoli appartenenti a categorie dotate di targa (ciclomotori a due ruote e motocicli) non sottoposte alla disciplina autorizzatoria ZTL dovranno richiedere l'inserimento gratuito nella cosiddetta "lista bianca".
3. Per il transito nelle aree pedonali esterne alla ZTL o in quelle interne ma in orario di non vigenza della stessa, gli autorizzati potranno dotarsi di apposito permesso rilasciato, a titolo gratuito, con le modalità previste dalla normativa ZTL.

Titolo IV - Disposizioni finali

19 - Limitazioni al rilascio di autorizzazioni per veicoli ingombranti

1. Rimane in vigore quanto previsto con ordinanza n. 2004/M/09189 relativamente alle restrizioni ed alle deroghe per il rilascio ai veicoli ingombranti delle autorizzazioni al transito in ZTL.

20 – Limitazioni al rilascio di autorizzazioni per veicoli inquinanti

1. Non possono essere autorizzati all'accesso in area pedonale i veicoli che non rientrano nei parametri antinquinamento previsti dall'ordinanza 2007/01209 e s.m.i., a meno che tali veicoli non rientrino nelle deroghe previste dalla norma stessa.

21 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non regolato dal presente disciplinare si rinvia:
 - al provvedimento dirigenziale n. 2011/M/04192 e successive modifiche ed integrazioni per quanto riguarda le categorie e tipologie di veicoli autorizzabili e le modalità di rilascio dei permessi,
 - in merito al servizio di gestione di dissuasori mobili, a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta n. 2009/G/00127 ed alle successive modifiche ed integrazioni;